

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
RICORSO

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,
RICORSO EX ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI AI
SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

PER: la Dott.ssa Patrizia Borin (C.F. BRNPRZ78E50A8590), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org)

- ricorrenti

CONTRO

INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica (C.F. 97220210583 – P.IVA 06895721006) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma al Viale del parco Mellini, 84;

resistente

E NEI CONFRONTI DI: Dott. Ivanovsky Stavro Lambrov, domiciliato in Roma al Viale del parco Mellini, 84;

controinteressato

Oggetto: domanda di annullamento, previa sospensiva in ragione della gravità ed urgenza della situazione obiettiva, dei seguenti provvedimenti:

- 1- Della delibera n. 60/2018 del 4.07.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, recante le "Procedure di stabilizzazione del personale precario previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75: determinazioni, nella parte in cui dispone di stabilizzare esclusivamente i lavoratori in possesso dei requisiti previsti al comma 1 che hanno maturato un'anzianità di tre anni con contratto a tempo determinato;
- 2- Della determina n. 228/2018 del 30.07.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, recante l'indizione del "Concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, ai fini del reclutamento di numero quarantacinque "Ricercatori", terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto ai

- sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60"; nella parte in cui dispone la partecipazione al concorso pubblico per la stabilizzazione, sia per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sia per i lavoratori che soddisfano il requisito del triennio di anzianità di servizio, sancito al comma 1, sommando a contratti di lavoro a tempo determinato anche altre tipologie di contratto flessibile;
- 3- Della determina n. 238/2018 del 07.09.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, relativo al "Concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, ai fini del reclutamento di numero quarantacinque "Ricercatori", Terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60: nomina delle Commissioni Esaminatrici", nella parte in cui dispone la partecipazione al concorso pubblico per la stabilizzazione, sia per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sia per i lavoratori che soddisfano il requisito del triennio di anzianità di servizio, sancito al comma 1, sommando a contratti di lavoro a tempo determinato anche altre tipologie di contratto flessibile;
 - 4- Della determina n. 301/2018 del 15.11.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, nella parte in cui approva "le graduatorie di merito" del concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, indetto con Determina Direttoriale di 30 luglio 2018, numero 228;
 - 5- E nella parte in cui autorizza "l'assunzione a decorrere dal 1° dicembre 2018 dei vincitori delle singole procedure concorsuali, come individuati nelle graduatorie di merito";
 - 6- Dell'allegato numero 1), avente ad oggetto le "graduatorie di merito del concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, ai fini del reclutamento di numero quarantacinque "ricercatori", Terzo Livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60", nella parte relativa all'approvazione della graduatoria afferente alla Macroarea MA 3, Articolazione 3.1, in cui risultano i nominativi dei lavoratori aventi un profilo riconducibile al comma 1, illegittimamente ammessi alla procedura concorsuale;
 - 7- E nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio totale di 66,4 punti;

- 8- Del Verbale n.5 della commissione esaminatrice dell'articolazione 3.1, nella parte relativa alla scheda valutazione titoli della Dott.ssa Patrizia Borin;
- 9- Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si manifesti lesivo per la ricorrente e di cui si riserva impugnazione mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza.

Per l'accertamento del diritto in capo alla ricorrente ad essere stabilizzata a tempo indeterminato, in quanto vincitrice della procedura concorsuale bandita ai sensi dell'art. 20, co. 2, D.Lgs. 75/2017

* * * * *

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La Dott.ssa Borin è una dipendente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, dove presta servizio come ricercatrice con una contrattualizzazione di tipo flessibile.

Alla data di entrata in vigore della legge n. 24 del 2015, la ricorrente risultava titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'INAF, come pure, alla data del 31 dicembre 2017 aveva maturato un'anzianità superiore a 36 mesi alle dipendenze dell'amministrazione resistente.

La suddetta pertanto risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, co. 2, del D.Lgs. 75/2017, per beneficiare della stabilizzazione a tempo indeterminato mediante partecipazione ad una procedura di reclutamento riservata.

Tuttavia, in data 4.07.2018, in ottemperanza al predetto Decreto Legislativo 75/2017, l'INAF ha adottato la delibera n. 60/2018, avente ad oggetto le "Procedure di stabilizzazione del personale precario previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75: determinazioni", con la quale veniva deliberata l'approvazione di alcuni principi generali e le modalità di attuazione del "piano generale di arruolamento del personale" (doc. 1 – delibera n. 60/2018).

Tale delibera risulta illegittima e pregiudizievole poiché adottata in violazione del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, come pure, in violazione delle circolari esplicative n. 3/2017 e n. 1/2018. Difatti, quest'ultima riconosceva il diritto alla stabilizzazione ai sensi del comma 1, esclusivamente ai lavoratori che hanno maturato tre anni di anzianità con contratto a tempo determinato, escludendo i lavoratori che hanno raggiunto tale requisito sommando altre forme di contrattualizzazione flessibile.

Pertanto, i precari discriminati dalla resistente vedevano negata la stabilizzazione

mediante assunzione diretta e risultavano obbligati a partecipare alla procedura concorsuale riservata ai lavoratori con profilo riconducibile al comma 2, con conseguente pregiudizio per l'odierna ricorrente.

Successivamente, con la determina n. 228/2018 del 30.07.2018, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, dava impulso alla delibera n. 60/2018 indicando il "Concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, ai fini del reclutamento di numero quarantacinque "Ricercatori", terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60", riservato ai lavoratori a tempo determinato che possiedono le caratteristiche di cui al comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e ai quali venivano quindi equiparati illegittimamente anche i lavoratori precari con i requisiti del comma 1 che hanno raggiunto l'anzianità di servizio sommando i contratti a tempo determinato e i contratti flessibili (doc. 2 - Determina n. 228/2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica).

Infatti, questi ultimi sono stati individuati dall'amministrazione come coloro che "hanno titolo alla procedura di stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell'art. 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e della Circolare del 23 novembre 2017, n. 3 e possono partecipare ai concorsi riservati di cui al comma 2 del citato articolo 20" (doc. 6 - Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti dell'art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. 75-2017).

L'odierna ricorrente è risultata perciò costretta a partecipare alla citata procedura di reclutamento assieme ai lavoratori precari che non hanno beneficiato della stabilizzazione ai sensi del comma 1, con conseguente lesione del suo diritto ad essere stabilizzata ai sensi del comma 2, dell'art. 20, del D.Lgs. 75/2017.

Successivamente, l'INAF emanava la determina n. 301/2018 del 15.11.2018, a mezzo della quale approvava e pubblicava le graduatorie di merito del concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, indetto con la determina n. 228 del 30.07.2018 (doc. 4 - Determina n. 301/2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica).

Nello specifico la graduatoria afferente alla Macroarea MA 3, Articolazione 3.1, "Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori", appare chiaramente illegittima, in quanto la Dott.ssa Borin risulta esclusa a causa dall'errata valutazione del profilo compiuta dalla commissione, nonché, dalla illegittima partecipazione di numerosi candidati con un profilo riconducibile al primo comma (doc. 5 - Allegato numero 1 "Graduatorie di merito").

Tutto ciò premesso, si chiede l'annullamento dei provvedimenti richiamati per i seguenti profili di illegittimità.

.....

MOTIVI IN DIRITTO

1) SULLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20, CO. 1 DEL D.LGS 75/2017, ALLA PROCEDURA SELETTIVA RISERVATA AI LAVORATORI PRECARI DA STABILIZZARE AI SENSI DELL'ART. 20, CO. 2 DEL D.LGS 75/2017: violazione e falsa applicazione dell'art. 20, co. 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017; violazione e falsa applicazione della circolare n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Premesso quanto precede in ordine alla ricostruzione della vicenda per cui è causa, preme innanzitutto osservare che la graduatoria pertinente alla Macroarea 3 "Sole e sistemi solare", articolazione 3.1 "Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori", risulta illegittima e visibilmente viziata dalla presenza di lavoratori precari che sono privi dei requisiti per partecipare alla procedura selettiva richiamata.

Si osserva che la ricorrente è un'aricercatrice dell'INAF in possesso dei requisiti per poter beneficiare della stabilizzazione ai sensi del comma 2, dell'art. 20 del D.Lgs 75/2017, attraverso la partecipazione ad una procedura selettiva riservata.

Diversamente, i lavoratori precari che hanno preso illegittimamente parte alla selezione in parola, vantano un profilo riconducibile al primo comma dell'art. 20 del D.Lgs 75/2017, pertanto, hanno diritto ad essere stabilizzati a tempo indeterminato mediante assunzione diretta.

A tal proposito, si richiama l'art. 20 del D. Lgs. 75/2017, avente ad oggetto il "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", il quale al comma 1 dispone che: "le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con il rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018 - 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni."

Ciò posto, si rammenta che il comma 2, dell'art. 20 prevede che: "nello stesso triennio 2018 – 2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 24 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso."

Orbene, la normativa summenzionata riconosce due differenti tipologie di lavoratori precari a seconda dei requisiti posseduti, investendo l'amministrazione procedente dell'onere di attivare gli opportuni meccanismi per procedere alla stabilizzazione del precariato.

Ne consegue, che la resistente avrebbe dovuto provvedere all'assunzione diretta a tempo indeterminato dei lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 1, diversamente, avrebbe dovuto indire le procedure di reclutamento riservate ai lavoratori con il profilo compatibile con il comma 2.

Dunque, non vi sono dubbi che le stabilizzazioni delle due categorie di lavoratori devono necessariamente procedere su percorsi differenziati, poiché aventi ad oggetto profili non assimilabili con caratteristiche eterogenee.

Tuttavia, i dettami del legislatore non sono stati recepiti correttamente dall'INAF, il quale non ha effettuato una corretta distinzione tra le categorie di precari, che sono confluite nella medesima procedura di reclutamento.

Com' è noto, con la delibera n. 60/2018, concernente le "Procedure di stabilizzazione del personale precario previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75: determinazioni", l'amministrazione resistente ha stabilito l'approvazione di un "piano generale di arruolamento del personale" in ottemperanza al disposto del D. Lgs. 75 del 25 maggio 2017 per la stabilizzazione dei lavoratori precari a tempo determinato.

A tal fine, giova rammentare che attraverso detto provvedimento l'INAF ha compiuto una valutazione del personale del tutto arbitraria, attribuendo i requisiti indicati dal comma 1 del D.Lgs. 75/2017, esclusivamente ai lavoratori che hanno maturato i tre anni di anzianità unicamente con contratto a tempo determinato, escludendo pertanto tutti i lavoratori che hanno maturato i tre anni di anzianità sia con contratto a tempo determinato sia con altre tipologie di contratto quali l'assegno di ricerca.

Si noti, che l'amministrazione ha effettuato detta selezione in totale inosservanza sia del disposto della circolare n. 1/2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, come pure, del parere fornito dell'Avvocatura Generale dello Stato allo scopo di fornire chiarimenti in ordine alla corretta individuazione del personale precario.

Nel dettaglio, la circolare n. 1/2018, recante gli "indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" forniva alcune integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017 n. 3 e alcuni chiarimenti sulla portata dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. 75/2017, affermando che "resta confermato che il rinvio al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni di cui alla lettera a), come richiamato dalla lettera c) dell'articolo 20, comma 1, è da intendere in senso ampio ovvero comprensivo delle diverse tipologie di contratto flessibile poste in essere dall'amministrazione, come chiarito al § 3.2.1. della circolare n. 3 del 2017 che valorizza la portata sostanziale della formulazione normativa che, difatti, non circoscrive il servizio prestato alla tipologia del contratto a tempo determinato" (doc. 7 – Circolare n. 1/2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione).

Si osserva, che su apposita richiesta dell'INAF, l'Avvocatura Generale dello Stato si è espressa in ordine "all'applicazione rigorosa dell'articolo 20, comma 1, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, o a quella ritenuta più estensiva delle successive circolari della Funzione Pubblica", affermando che: "conclusivamente, fermo restando che i destinatari del comma 1 sono soltanto i lavoratori a tempo determinato che abbiano superato il pubblico

concorso, per quanto attiene il requisito dell'anzianità, le circolari anzidette hanno ritenuto periodo utile di "servizio", ai fini del comma 1, anche quello prestato dagli interessati con le diverse tipologie di lavoro flessibile. Alla luce di quanto sopra, pur non potendosi negare dubbi interpretativi circa la normativa in oggetto e ferma restando l'autonomia di codesto istituto in ordine alle determinazioni che riterrà di adottare, derivante dalla forma verbale "possono", utilizzare al comma 1, parrebbe conforme alle suddette circolari, e non esclusa nella norma primaria, una interpretazione di quest'ultima nel senso che, ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 20, comma 1, lett. c), si tenga conto anche dell'attività svolta come assegnista di ricerca" (doc. 1 - Delibera n. 60/2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica).

Ebbene, nonostante la Circolare 1/2018 e il parere fornito dall'Avvocatura Generale dello Stato siano univoci rispetto ad un' interpretazione estensiva del comma 1 dell'art. 20, D.Lgs. 75/2017, con conseguente inclusione dei contratti flessibili e non solo di quelli a tempo determinato, l'INAF ha artatamente assimilato i lavoratori precari che hanno raggiunto il requisito dei tre anni di anzianità sommando i contratti a tempo determinato e i contratti flessibili, al pari del personale di servizio con il profilo riconducibile al comma 2, costringendo di fatto tali categorie a partecipare al medesimo concorso, nonostante i primi dovessero beneficiare della stabilizzazione ai sensi del primo comma.

Quanto finora affermato trova altresì riscontro nella pubblicazione di un atto interno contenente "l'elenco dei potenziali aventi titolo all'accesso alle procedure di stabilizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75" offerto in allegato al documento a firma del Direttore Generale, dal quale si evince che "ai fini dell'inserimento dei potenziali aventi titolo nelle liste di cui al comma 1 del citato articolo 20 è stata considerata l'anzianità minima di tre anni maturata esclusivamente con rapporti di lavoro in servizio di ruolo a tempo determinato, in coerenza con quanto previsto dalla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 marzo 2018" (doc. 6 -Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti dell'art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. 75-2017).

Nello specifico, osservando tale documento risalta la distinzione iniqua del personale in tre differenti categorie: la prima relativa ai possessori dei requisiti richiamati dal comma 1; la seconda attiene ai precari in possesso delle specifiche di cui al comma 2; l'ultima, manifestamente illegittima, riguarda i lavoratori precari oggetto della discriminazione operata dalla delibera 60/2018.

Si rimarca che tale ultima categoria non trova alcun riscontro normativo, infatti identifica una tipologia di precari generata dalla "singolare combinazione" tra il disposto del comma 1 e i dettami del comma 2 dell'art. 20, D. Lgs. 75/2017. Ne risulta, che tali lavoratori precari vengono identificati dall'INAF come coloro che *"hanno titolo alla procedura di stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell'art. 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e della Circolare del 23 novembre 2017, n. 3 e possono partecipare ai concorsi riservati di cui al comma 2 del citato articolo 20"* (doc. 6 -Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti dell'art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. 75-2017).

È di tutta evidenza che l'operato dell'INAF risulta caratterizzato da una illegittimità endemica, che colpisce finanche gli atti successivi relativi alla procedura di reclutamento bandita con i provvedimenti n. 228/2018 e 238/2018, adottati in violazione dell' art. 20, co. 1 e 2 del D.Lgs 75/2017, della Circolare n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, degli artt. 3 e 4 della Cost., come pure, in manifesto eccesso di potere per disparità di trattamento.

Ebbene, la condotta esecrabile della resistente ha condizionato marcatamente i risultati delle procedure di stabilizzazione indette ai sensi del co. 2 dell'art. 20, del D.Lgs. 75/2017, in quanto la partecipazione di soggetti estranei, privi dei requisiti previsti dal comma 2, ha comportato l'esclusione di svariati lavoratori precari aventi le qualità per partecipare alle procedure riservate.

Difatti, è di tutta evidenze che le *"graduatorie di merito"* contenute nell'*allegato 1)* della determina n. 301/2018 del 15.11.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, risultano fortemente illegittime e condizionate dalla partecipazione di soggetti che avrebbero dovuto essere stabilizzati mediante assunzione diretta.

Tale circostanza risulta radicata ed estesa a tutte le graduatorie pubblicate, dove si evince una macroscopica alterazione dei risultati delle procedure di stabilizzazione, in forza dell'errata valutazione del precariato compiuta inizialmente dall'INAF.

Quanto profusamente rappresentato si attaglia perfettamente alla graduatoria afferente alla Macroarea MA 3, Articolazione 3.1, *"Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori"*, dove la ricorrente ha ricevuto un importante nocumento a causa della partecipazione di precari non aventi i requisiti (doc.5 - Allegato numero 1 *"Graduatorie di merito"*).

Ad un'attenta analisi della graduatoria 3.1 è di tutta evidenza la massiccia presenza di lavoratori precari non aventi titolo per la partecipazione.

A ben vedere, il concorso era orientato alla selezione di cinque risorse con un profilo di ricercatore, aventi attinenza con la macroarea "Sole e sistema solare" e l'articolazione "Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori".

Tuttavia, operando un confronto tra i nominativi dei primi cinque classificati con "l'elenco dei potenziali aventi titolo all'accesso alle procedure di stabilizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75" si evince che solamente il Dott. Simone Silvestro, quarto classificato, possedeva i requisiti per partecipare alla procedura.

Al contrario, i restanti quattro vincitori del concorso, ovverosia il Dott. Stavro Lambrov Ivanovsky, il Dott. Mauro Ciarniello, il Dott. Andrea Longobardo e la Dott.ssa Giovanna Rinaldi, hanno un profilo riconducibile al co. 1, dell' art. 20, del D.lgs75/2017 e quindi hanno titolo per essere stabilizzati dall'INAF mediante assunzione diretta.

All'interno della graduatoria di merito risaltano altresì i nominativi di numerosi altri lavoratori precari privi dei requisiti per la partecipazione, tra questi vi sono: il Dott. Emiliano D'Aversa, la Dott.ssa Stefania Stefani, il Dott. Michelangelo Formisano, il Dott. Simone De Angelis.

Per di più, all'interno della stessa si rinviene la presenza del Dott. Andrea Raponi, al quale corrisponde un profilo che non integra né i requisiti del primo comma, né del secondo comma dell'art. 20 del D.Lgs.

Si precisa, che la partecipazione di tali precari è del tutto illegittima e comporta una compressione del diritto della ricorrente a beneficiare della stabilizzazione ai sensi del co. 2, art. 20, D.lgs. 75/2017.

È lapalissiano che la presenza dei summenzionati precari, privi dei requisiti di cui al comma secondo, ha fortemente penalizzato la ricorrente, la quale a causa di tale circostanza è risultata sedicesima in graduatoria.

Ciò risulta ancor più chiaro eliminando dalla graduatoria i nominativi di coloro che hanno partecipato illegittimamente alla procedura, poiché scaturisce che in assenza di questi ultimi la Dott.ssa Borin si sarebbe classificata settima.

Ne consegue, che l'esclusione della ricorrente è da attribuire anche alla presenza di lavoratori precari senza titolo, oltre che ad una errata valutazione del profilo curriculare da parte della commissione esaminatrice.

Pertanto, la determina n. 301/2018 del 15.11.2018 e la graduatoria 3.1, contenuta nell'allegato numero 1, risultano illegittime, poiché adottate in netta violazione e falsa applicazione dell'art. 20, co. 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017.

Si registra, altresì, una violazione dell' art. 97 della Costituzione, alla stregua del quale la pubblica amministrazione deve agire nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa.

Inoltre, l'INAF non ha osservato il divieto di compiere atti di natura discriminatoria, ribadito implicitamente dal principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Tali principi si concretizzano in una serie di criteri riconducibili ai concetti di efficacia e di efficienza, ai quali sottendono la non discriminazione nei diritti e libertà. L' amministrazione resistente avrebbe, pertanto, dovuto operare nel rispetto di tali principi garantendo alla ricorrente la partecipazione alla procedura di reclutamento ad essi riservata ex art. 20, co. 2, D.Lgs. 75/2017, in condizioni di assoluta parità congiuntamente a lavoratori precari aventi un profilo assimilabile per tipologia di contratti, promuovendo altresì i principi sanciti dall'articolo 4 della Costituzione rispetto alla pari dignità dei lavoratori.

Non vi sono dubbi che gli atti impugnati sono altresì viziati da eccesso di potere per ingiustizia manifesta, in quanto l'amministrazione ha agito in maniera inopportuna includendo i lavoratori che hanno diritto alla stabilizzazione diretta all'interno del concorso riservato alla Dott.ssa Borin, comportando così una lesione del diritto di quest'ultima ad essere stabilizzata.

Alla luce di tali evidenze, è ampiamente dimostrato che l'operato della resistente risulta meritevole di censura, in quanto i provvedimenti oggetto di impugnazione sono afflitti da manifesta illegittimità e particolarmente pregiudizievoli per il diritto della ricorrente a beneficiare della stabilizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20, del D.Lgs. 75/2017.

* * * * *

2) SULL' ILLEGITTIMITÀ DELLA VALUTAZIONE DEL PROFILO DELLA RICORRENTE OPERATA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE: *violazione e falsa applicazione dell'art. 20, co. 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, Violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 per motivazione carente ed incoerente. Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.*

In secondo luogo, pare opportuno evidenziare a Codesto III.mo Tribunale l'illegittimità che affligge l'operato della commissione esaminatrice in ordine alla valutazione del profilo della ricorrente.

Come noto, la Dott.ssa Borin ha partecipato alla procedura concorsuale relativa alla Macroarea 3 "Solè e sistemi solare", articolazione 3.1 "Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori" ottenendo un punteggio totale di 66,4 punti.

Tuttavia, detto valore non appare congruo rispetto al profilo curriculare della ricorrente, in quanto quest'ultima presenta un'eccellente profilo che si addice perfettamente alla figura ricercata dall'amministrazione (Doc.8 – Curriculum Vitae della Dott.ssa Borin).

Ebbene, a seguito di un'attenta analisi della "scheda valutazione titoli" della Dott.ssa Borin Patrizia, contenuta a p. 3 del Verbale n. 5, emergono svariate incoerenze e contraddizioni rispetto alla valutazione effettuata dalla commissione in sede di esame (Doc.9 – Verbali della Commissione esaminatrice).

Prima di tutto, al punto b) relativo al "Curriculum Vitae e studiorum e Relazione descrittiva dell'attività" affiora una macroscopica inesattezza nella valutazione dell'attinenza del curriculum rispetto al profilo da selezionare.

Invero, la commissione ha ritenuto di assegnare alla ricorrente un valore piuttosto esiguo, di soli 2 punti a fronte di un valore massimo attribuibile di 4 punti, nonostante quest'ultima abbia un profilo che si attaglia perfettamente alla posizione disponibile richiamata nell'allegato b) attinente a "Aerosol e polveri in ambienti planetari del SS e in chiome cometarie – proprietà fisiche e composizione" (Doc. 2 - Determina n. 228/2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica).

Vale osservare che la Dott.ssa Borin ha compiuto studi specialistici in ordine alle polveri planetari, conseguendo un dottorato di ricerca presso CISAS- Università degli Studi di Padova con tesi in "Interplanetary dust analysis around Mercury and the interaction with the surface", pertinente allo studio della polvere interplanetaria intorno a Mercurio.

E ancora, è stata destinataria di un assegno di ricerca presso CISAS- Università degli Studi di Padova, per il compimento di studi approfonditi in ordine al contributo all'esosfera di Mercurio della polvere derivante dagli impatti di micro meteoriti.

Successivamente, la ricorrente ha approfondito tali studi partecipando a molteplici progetti internazionali aventi ad oggetto l'attività di ricerca nell'ambito della polvere planetaria, ottenendo altresì importanti risultati scientifici.

Dunque, non vi sono dubbi che la ricorrente abbia acquisito una conoscenza specialistica e maturato una notevole esperienza nel settore delle polveri.

È apodittico che vi è un'elevatissima attinenza tra l'ambito di ricerca nel quale ha operato la Dott.ssa Borin e il profilo ricercato dall'amministrazione.

In aggiunta, vale osservare che tale attività di ricerca, come pure, i numerosi progetti e studi effettuati, sono stati dettagliatamente descritti nella relazione consegnata alla commissione esaminatrice (Doc. 10 - *Relazione dettagliata attività di ricerca compiuta dalla Dott.ssa Borin*).

Pertanto, la valutazione del curriculum effettuata dalla commissione appare inadeguata e non confacente con il curriculum e la relazione presentata dalla ricorrente.

Al contrario, considerata la perfetta corrispondenza del profilo, sarebbe stata certamente più appropriata una valutazione di 4 punti, che riconoscesse e valorizzasse tale elemento.

Ciò premesso, si registrano ulteriori incongruenze nell'assegnazione del punteggio in ordine alle *"Pubblicazioni"*.

Osservando la precitata tabella riepilogativa al punto d), emerge che la commissione non ha effettuato una valutazione appropriata delle pubblicazioni presentate dalla Dott.ssa Borin (Doc.9 - *Verbali della Commissione esaminatrice*).

Giova precisare che la ricorrente vanta una produzione che si compone di n. 5 pubblicazioni tutte concernenti l'ambito delle polveri, di cui 2 attinenti allo sviluppo di modelli di polveri asteroidali e cometarie.

Segnatamente, le pubblicazioni oggetto di valutazione sono state le seguenti:

- I. *Asteroidal and cometary dust flux in the inner solar system*, A&A, 605, 2017;
- II. *Asymmetries in the dust flux at Mercury*, Icarus, 264, 2016;
- III. *Statistical analysis of the flux of micrometeoroids at Mercury from both cometary and asteroidal components*, A&A, 585, 2016;
- IV. *Micrometeoroids flux on the Moon*, A&A, 551, 2013;
- V. *Estimate of neutral atoms' contribution on the Mercury exosphere caused by a new flux of micrometeoroids*, A&A, 517, 2010.

Dal verbale si evince che, relativamente all'attinenza delle pubblicazioni con il profilo disponibile, la commissione esaminatrice ha conferito un punteggio di 3,5 punti, ovvero di 0,7 punti per ciascuna pubblicazione, a fronte di un massimo attribuibile di 1 punto per ognuna.

Si noti che tutte le pubblicazioni sono state valutate attinenti in uguale misura, senza effettuare alcuna distinzione rispetto all'argomento trattato o all'ambito scientifico a cui si riferiscono.

Tuttavia, gli articoli "*Asteroidal and cometary dust flux in the inner solar system*" (*Flusso di polvere cometaria e asteroidale nel sistema solare interno*) e "*Statistical analysis of the flux of micrometeoroids at Mercury from both cometary and asteroidal components*" (*Analisi statistica del flusso di micrometeoriti a Mercurio di componente asteroidale e cometaria*), presentano un'attinenza superiore rispetto alle altre presentate, in quanto attengono allo studio delle polveri cometarie.

Si rammenta che il profilo disponibile per l'articolazione 3.1 aveva ad oggetto proprio tale tipologia di polveri, pertanto, il punteggio assegnato di 0.7 punti appare manierato e non adeguato alla natura degli articoli.

In ambedue le pubblicazioni vi è un'attinenza assoluta, che avrebbe richiesto una valutazione più consistente, pari ad un valore di 1 punto per ciascuna.

Ne consegue, che le pubblicazioni presentate dalla Dott.ssa Borin risultano meritevoli di una valutazione complessiva di 4.1 punti, anziché del punteggio di 3.5 erroneamente attribuito dalla commissione.

Ciò posto, si evidenzia che appare illegittima altresì l'attività compiuta dalla commissione al punto c), relativamente alla valutazione della "*produzione scientifica*" (*Doc.9 – Verbali della Commissione esaminatrice*).

Al pari del punto precedente, l'illegittimità attiene al giudizio attribuito all'attinenza della produzione scientifica rispetto al profilo ricercato dall'INAF.

Invero, la commissione ha assegnato un valore modesto di soli 1.5 punti, a fronte di una valutazione massima che ammonta a 2.5 punti.

Nel caso di specie, la produzione scientifica risulta particolarmente pertinente al profilo, in quanto riguarda principalmente l'approfondimento delle polveri e, come visto, due articoli attengono alle polveri cometarie.

Per tali motivi, considerata l'elevata attinenza, la valutazione complessiva avrebbe dovuto essere pari a 2.5 punti.

In ultimo, appare viziato altresì il giudizio attribuito dalla commissione rispetto agli "*Altri titoli debitamente documentati*", al punto e) della "*Scheda valutazione titoli*", laddove si evince

che la cospicua documentazione prodotta dalla ricorrente non è stata correttamente considerata (*Doc.9 – Verbali della Commissione esaminatrice*).

Giustappunto, in sede d'esame la Dott.ssa Borin ha sottoposto al vaglio della commissione numerosi titoli, tra i quali si enumerano i seguenti incarichi di ricerca e responsabilità:

- I. Associate di SIMBIO-SYS, strumento di bordo di Mercury Planetary Orbiter (MPO) della missione BepiColombo;
- II. Associate di Janus;
- III. Co-Investigator delle campagne di osservazioni al telescopio THEMIS anni 2009-2011;

Inoltre, sono state compiutamente documentate le seguenti attività di divulgazione, organizzazione di eventi e di trasferimento tecnologico:

- I. Collaboratore nell'organizzazione di "Nanoscience and Nanotechnology 2005", 14 – 16 novembre 2005, Frascati, Roma, Italia;
- II. Collaboratore nell'organizzazione dell'evento "5th Local Analysis Workshop", 15-16 marzo 2006, Padova, Italia;
- III. Collaboratore nell'organizzazione dell'evento "Una rete geodetica satellitare GNSS a servizio del Veneto", 10 maggio 2006, Padova, Italia.

Ciononostante, la commissione ha assegnato un punteggio particolarmente basso di 2 punti, a fronte di un max di 10 punti, motivando succintamente la valutazione compiuta: "Esaminata la documentazione la commissione assegna 2 punti per la partecipazione a missioni spaziali" (*Doc.9 – Verbali della Commissione esaminatrice*).

Sulla scorta di tali elementi, è di tutta evidenza che la valutazione fornita dalla commissione esaminatrice non tiene debitamente conto dei titoli nella loro totalità, facendo riferimento solo ad una parte della documentazione prodotta.

Inoltre, l'assenza di qualunque riferimento circa i criteri utilizzati per compiere la valutazione, rende imperscrutabile l'attività svolta della commissione.

Non vi sono dubbi che l'operato compiuto da quest'ultima arreca un'importante pregiudizio alla ricorrente, difatti, se la commissione avesse valutato correttamente il profilo della Dott.ssa Borin e la documentazione prodotta, questa avrebbe potuto raggiungere un punteggio di 70 punti, risultando vincitrice con l'esclusione dalla graduatoria del comma 1 privi dei requisiti.

In altri termini, in assenza dei lavoratori precari che hanno illegittimamente preso parte alla procedura in parola e dei suddetti errori compiuti in sede di valutazione del profilo, la ricorrente si sarebbe classificata in quarta posizione con un punteggio di almeno 70 punti, risultando vincitrice della procedura.

Alla luce degli elementi sin qui esposti, è pacifico che l'esclusione della ricorrente è del tutto illegittima, poiché presenta i requisiti per poter essere stabilizzata a tempo indeterminato mediante superamento della procedura di reclutamento riservata.

Emerge pertanto che l'operato della resistente è manifestamente viziato da eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta,

È di tutta evidenza che l'amministrazione ha posto in essere comportamenti contrari alla buona fede e alla correttezza, che hanno discriminato e causato un importante nocumento alla ricorrente.

Per di più, le scelte operate non sono state in alcun modo motivate e non sono stati resi noti i criteri osservati, con conseguente violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990.

Si insiste pertanto nell'accoglimento del presente motivo di ricorso.

Alla luce di tali evidenze, è ampiamente dimostrato che l'operato della resistente risulta meritevole di censura, in quanto i provvedimenti oggetto di impugnazione sono afflitti da manifesta illegittimità e particolarmente pregiudizievoli per il diritto della Dott.ssa Borin a beneficiare della stabilizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20, del D.Lgs. 75/2017.

Appare quindi doveroso rimarcare il gravissimo nocumento e le ripercussioni che ne discendono, sia sulla sfera lavorativa sia sulla qualità della vita, e quindi sulla salute, della lavoratrice che vede così tradito il suo desiderio e diritto ad essere finalmente stabilizzata a tempo indeterminato dopo anni di precariato

**ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55.DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLE
GRADUATORIE DI MERITO IMPUGNATE**

Ciò premesso e ritenuto i ricorrenti, come rappresentati e difesi,

RICORRONO

ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Affinché Voglia annullare, previa sospensione dell'efficacia, i seguenti provvedimenti:

1. Della delibera n. 60/2018 del 4.07.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, recante le *"Procedure di stabilizzazione del personale precario previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75: determinazioni*, nella parte in cui dispone di stabilizzare esclusivamente i lavoratori in possesso dei requisiti previsti al comma 1 che hanno maturato un'anzianità di tre anni con contratto a tempo determinato;
2. Della determina n. 228/2018 del 30.07.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, recante l'indizione del *"Concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, ai fini del reclutamento di numero quarantacinque "Ricercatori", terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60"*; nella parte in cui dispone la partecipazione al concorso pubblico per la stabilizzazione, sia per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sia per i lavoratori che soddisfano il requisito del triennio di anzianità di servizio, sancito al comma 1, sommando a contratti di lavoro a tempo determinato anche altre tipologie di contratto flessibile;
3. Della determina n. 238/2018 del 07.09.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, relativo al *"Concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, ai fini del reclutamento di numero quarantacinque "Ricercatori", Terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60: nomina delle Commissioni Esaminatrici"*, nella parte in cui dispone la partecipazione al concorso pubblico per la stabilizzazione, sia per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sia per i lavoratori che soddisfano il requisito del triennio di anzianità di servizio, sancito al comma 1, sommando a contratti di lavoro a tempo determinato anche altre tipologie di contratto flessibile;
4. Della determina n. 301/2018 del 15.11.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, nella parte in cui approva *"le graduatorie di merito"* del concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, indetto con Determina Direttoriale di 30 luglio 2018, numero 228;

5. E nella parte in cui autorizza "l'assunzione a decorrere dal 1° dicembre 2018 dei vincitori delle singole procedure concorsuali, come individuati nelle graduatorie di merito";
6. Dell'allegato numero 1), avente ad oggetto le "graduatorie di merito del concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, ai fini del reclutamento di numero quarantacinque "ricercatori", Terzo Livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60", nella parte relativa all'approvazione della graduatoria afferente alla Macroarea MA 3, Articolazione 3.1, in cui risultano i nominativi dei lavoratori aventi un profilo riconducibile al comma 1, illegittimamente ammessi alla procedura concorsuale;
7. E nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio totale di 66,4 punti;
8. Del Verbale n.5 della commissione esaminatrice dell'articolazione 3.1, nella parte relativa alla scheda valutazione titoli della Dott.ssa Patrizia Borin;
9. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si manifesti lesivo per la ricorrente e di cui si riserva impugnazione mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza

In ordine al *fumus boni iuris*, ci si riporta integralmente ai precedenti motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, il danno grave ed irreparabile è evidente, laddove la ricorrente che avrebbero avuto diritto ad essere stabilizzata mediante il superamento di una procedura di reclutamento ad essa riservata ex art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017, risulta esclusa a causa della presenza illegittima di lavoratori precari privi dei requisiti necessari per la partecipazione, come pure, in forza della errata valutazione del profilo, con la conseguenza di non poter essere stabilizzata a tempo indeterminato.

E' di tutta evidenza che la mancata assunzione a tempo indeterminato della ricorrente consolida il nocumento subito con l'ulteriore pregiudizio del rischio della perdita del posto di lavoro qualora l'assegno di ricerca non venga rinnovato.

Ne consegue, che la permanenza della lavoratrice presso l'INAF è caratterizzata dall'incertezza e condizionata dalla presenza dei fondi per sostenere il progetto a cui il è assegnata, difatti, qualora questi venissero a mancare il titolare dell' assegno di ricerca perderebbe certamente l'impiego.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che è nello stesso interesse dell'amministrazione acquisire la Dott.ssa Borin e le competenze specifiche che essa ha maturato nel corso degli anni, evitando il pregiudizio derivante dalla perdita di tale risorsa per la complessa attività di ricerca a cui è assegnata.

Roma, 12.01.2019

Avv. Domenico Naso

Nel merito si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

Per tutte le su esposte ragioni, con riserva di motivi aggiunti, accogliere il ricorso unitamente all'istanza cautelare.

Con vittoria di spese, compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. anche della fase cautelare in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Procura alle liti nell'originale del ricorso.

In via istruttoria si versano in produzione:

- 1- delibera n. 60/2018;
- 2- Determina n. 228/2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- 3- Determina n. 238/2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- 4- Determina n. 301/2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- 5- Allegato numero 1) "Graduatorie di merito";
- 6- Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti dell'art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. 75-2017;
- 7- Circolare n. 1/2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
- 8- *Curriculum Vitae della Dott.ssa Borin;*
- 9- *Verbali della Commissione esaminatrice dell'articolazione 3.1;*
- 10- *Relazione dettagliata attività di ricerca compiuta dalla Dott.ssa Borin*

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 12.01.2019

Avv. Domenico Naso